

# Legge federale che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole

del 14 dicembre 2001 (Stato 23 luglio 2002)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 63 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 2001<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1** Principi

<sup>1</sup> La Confederazione promuove l'impiego sensato dal profilo pedagogico e didattico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle scuole, sostenendo entro i limiti dei crediti stanziati provvedimenti limitati nel tempo.

<sup>2</sup> Collabora con i Cantoni, con le associazioni professionali, con i rappresentanti del settore dell'educazione e con le cerchie interessate dell'economia.

## **Art. 2** Formazione e perfezionamento dei docenti

La Confederazione può concedere sussidi ai Cantoni per i seguenti provvedimenti nelle scuole del livello elementare e secondario:

- a. formazione e perfezionamento dei docenti affinché possano formare altri docenti nell'impiego delle TIC;
- b. sviluppo e realizzazione di moduli di formazione e perfezionamento dei docenti all'impiego delle TIC;
- c. diffusione e acquisizione di moduli di formazione e perfezionamento nonché loro adeguamento alle esigenze del Cantone;
- d. consulenza e assistenza pedagogica e didattica dei docenti nell'impiego delle TIC nelle lezioni.

## **Art. 3** Condizioni per il versamento di sussidi

<sup>1</sup> I sussidi di cui all'articolo 2 sono concessi se:

- a. i provvedimenti rientrano in un programma di sviluppo del Cantone o di più Cantoni per l'impiego delle TIC nelle scuole;
- b. nella concessione è garantita la parità tra i sessi;
- c. il fabbisogno è comprovato.

RU 2002 1898

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2001 5335

<sup>2</sup> Il programma di sviluppo fornisce indicazioni circa:

- a. gli obiettivi;
- b. l'infrastruttura TIC, i mezzi ausiliari pedagogici e didattici nonché l'entità e il contenuto della formazione e del perfezionamento dei docenti (stato attuale e intenti);
- c. i costi assunti dai Cantoni e dai Comuni partecipanti;
- d. l'attuazione;
- e. gli strumenti per l'assicurazione della qualità e per il controllo della gestione;
- f. il coordinamento con altri provvedimenti e la collaborazione intercantonale.

<sup>3</sup> Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale fissa criteri di valutazione non discriminatori e la loro ponderazione per la concessione dei sussidi. A tal fine tiene segnatamente conto:

- a. dell'orientamento al fabbisogno;
- b. dello sviluppo delle competenze individuali e di una rete di competenze;
- c. della portata dei provvedimenti;
- d. della rilevanza dei provvedimenti nell'insieme del programma di sviluppo;
- e. della collaborazione intercantonale;
- f. dell'effetto a lungo termine dei provvedimenti.

#### **Art. 4** Calcolo dei sussidi

Il Consiglio federale stabilisce le modalità per il calcolo dei sussidi.

#### **Art. 5** Rapporto e valutazione

<sup>1</sup> I Cantoni presentano all'ufficio federale competente (Ufficio federale)<sup>3</sup> un rapporto sui provvedimenti sostenuti dalla Confederazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale provvede alla valutazione scientifica dei provvedimenti adottati secondo la presente legge. Al termine della valutazione, il dipartimento responsabile presenta al Consiglio federale un rapporto e sottopone proposte per il seguito.

#### **Art. 6** Sistema elettronico d'informazione e di documentazione

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa ai costi di un sistema elettronico d'informazione e di documentazione accessibile al pubblico per l'impiego delle TIC nelle scuole.

<sup>2</sup> Il sistema contiene informazioni sui contenuti formativi e sul materiale didattico nonché indicazioni sulla loro applicazione; consente inoltre lo scambio di esperienze.

<sup>3</sup> Per detto sistema, la Confederazione può fornire anche proprie prestazioni TIC.

<sup>3</sup> Attualmente l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

**Art. 7** Intermediazione tra offerta e domanda d'infrastrutture TIC

L'ufficio federale può, senza fare discriminazioni tra gli offerenti, mettere in contatto i Cantoni e i Comuni con tutte le imprese che possono offrire alle scuole l'infrastruttura TIC e le relative prestazioni.

**Art. 8** Finanziamento

Per il finanziamento dei provvedimenti di cui agli articoli 2, 6 e 7 è stanziato un credito d'impegno mediante decreto federale.

**Art. 9** Procedura

<sup>1</sup> I sussidi di cui all'articolo 2 sono concessi dall'ufficio federale dietro domanda.

<sup>2</sup> La domanda contiene:

- a. il programma di sviluppo nel quale si integrano i provvedimenti per i quali si desidera un aiuto;
- b. indicazioni relative al fabbisogno e agli effetti attesi dei provvedimenti;
- c. una stima dei costi.

<sup>3</sup> Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990<sup>4</sup> sui sussidi.

**Art. 10** Rimedi giuridici

Le decisioni dell'ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DFE.

**Art. 11** Esecuzione

L'esecuzione della presente legge spetta all'ufficio federale. Entro i limiti delle sue competenze, esso può far capo a terzi.

**Art. 12** Disposizioni finali

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> La durata di validità della presente legge è limitata a cinque anni.

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 2002<sup>5</sup>

<sup>4</sup> RS 616.1

<sup>5</sup> DCF del 29 mag. 2002 (RU 2002 1901)

